



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 75/2025
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: concessione al sig. Piervito Botteri del prelievo venatorio di ungulati e fagiani di monte sul territorio dell'Azienda Faunistica Venatoria Spinale per le stagioni venatorie autunnali 2025, 2026 e 2027.

Il giorno **10/04/2025** alle ore **20.30** nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Simoni Cristian, Vicepresidente;***
- ***Pretti Daniela;***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Leonardi Emanuela;***
- ***Bertolini Onorio.***

Risultano **assenti** i signori: ----

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: concessione al sig. Piervito Botteri del prelievo venatorio di ungulati e fagiani di monte sul territorio dell'Azienda Faunistica Venatoria Spinale per le stagioni venatorie autunnali 2025, 2026 e 2027.

La Comunità delle Regole è proprietaria dell'Azienda Faunistica Venatoria Spinale, istituita con deliberazione della Giunta Provinciale n. 6451/1999, il cui territorio è situato sul C.C. Ragoli II (su una superficie di 3.796 ha).

Con contratto del 5 agosto 2019 (prot. 2518/2019) la Comunità delle Regole ha concesso ai sig.ri Piervito Botteri (individuato quale mandatario capogruppo) ed Andrea Botteri (mandante) il prelievo venatorio sul territorio dell'A.F.V. Spinale di ungulati e fagiani di monte per le stagioni venatorie autunnali dal 2019 al 2022, a seguito di un'asta alla quale hanno partecipato unicamente i sig.ri Botteri (bando prot. 1942/2019, offerta prot. 2035/2019). Successivamente, con contratto del 6 aprile 2023 (prot. 858/2023) detta concessione è stata rinnovata ai medesimi signori Botteri anche per le stagioni venatorie autunnali 2023 e 2024, a condizioni pressoché invariate rispetto al contratto precedente.

Specificamente, nell'ambito di tale contratto i sig.ri Botteri hanno potuto abbattere venti ungulati e due fagiani di monte in ciascuna stagione venatoria autunnale. Il corrispettivo complessivo pagato dai medesimi nel 2024 è stato di 63.504,00 € oltre all'i.v.a. 10%.

In tutte le stagioni venatorie, dal 2019 al 2024, i sig.ri Botteri hanno adempiuto perfettamente a tutte le condizioni previste contrattualmente.

Poiché al 31 dicembre 2024 è terminata l'efficacia del contratto stipulato nel 2023, nei mesi scorsi il sig. Piervito Botteri ha chiesto informalmente, solo per sé stesso, la possibilità di stipulare un nuovo contratto di concessione del prelievo venatorio sul territorio dell'A.F.V. Spinale, con durata di tre o cinque anni, manifestando la propria disponibilità a pagare per la stagione venatoria autunnale 2025 il corrispettivo di 64.500,00 € oltre all'i.v.a. 10% per lo stesso numero di capi previsto nel precedente contratto. Detto importo corrisponde a quello pagato per la stagione venatoria autunnale 2024 (ossia 63.504,00 € oltre all'i.v.a. 10%) aumentato della variazione dell'indice ISTAT f.o.i. tra febbraio 2024 e febbraio 2025, pari all'1,5%, con un modesto arrotondamento in eccesso.

Applicando all'importo offerto dal sig. Botteri i coefficienti percentuali di valore previsti nel contratto recentemente cessato, risultano i seguenti valori assoluti per tipologia di capo (importi i.v.a. 10% esclusa):

- 5.160,00 € per un cervo maschio di prima o seconda classe (palcuto, 8,0%);
- 3.870,00 € per un camoscio maschio di prima classe: 6,0%;
- 3.225,00 € per un camoscio maschio di seconda classe (5,0%);
- 2.580,00 € per un camoscio maschio di terza classe (4,0%);
- 3.225,00 € per un camoscio femmina di prima classe (5,0%);
- 2.580,00 € per un camoscio femmina di seconda classe (4,0%);
- 1.935,00 € per un camoscio femmina di terza classe (3,0%);
- 2.902,50 € per un capriolo maschio di prima classe (4,5%);
- 1.612,50 € per un fagiano di monte (gallo forcello, 2,5%).

I valori unitari sopra elencati risultano in linea se non superiori a quelli praticati nelle riserve di caccia delle Giudicarie, peraltro per il prelievo di uno o due capi per volta. Conseguentemente, si valuta più che congrua l'offerta economica del sig. Botteri.

Allo stesso tempo, si ritiene che non sussistano altre persone concretamente interessate alla concessione in parola: invero, sin dal 2019 non è pervenuta alla Comunità delle Regole alcuna manifestazione di interesse o richiesta di informazioni in merito. Invero, le poche richieste di interesse pervenute hanno riguardato il prelievo di uno o due capi.

Sulla base di tali considerazioni, si ritiene economicamente vantaggioso per la Comunità delle Regole accettare l'offerta del sig. Botteri, concedendogli il prelievo venatorio sul territorio dell'A.F.V. Spinale dei capi di selvaggina di seguito elencati (invariati rispetto agli anni scorsi) per ciascuna stagione venatoria autunnale dal 2025 al 2027 (tre), verso il corrispettivo iniziale di 64.500,00 € oltre all'i.v.a. 10% (importo soggetto a rivalutazione annua sulla base dell'indice ISTAT f.o.i. a partire dal 2026, se positiva):

- n. 1 cervo maschio di prima o seconda classe (palcuto);
- n. 3 camosci maschi di prima classe;
- n. 3 camosci maschi di seconda classe;
- n. 3 camosci maschi di terza classe;
- n. 3 camosci femmine di prima classe;
- n. 3 camosci femmina di seconda classe;
- n. 2 camosci femmine di terza classe;
- n. 2 caprioli maschi di prima classe;
- n. 2 fagiani di monte (galli forcelli).

Lo schema del nuovo contratto di concessione del prelievo venatorio è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. Nei giorni scorsi detto schema contrattuale è stato inviato al sig. Botteri (prot. 824/2025) il quale ha comunicato telefonicamente di accettarlo. Il contratto sarà stipulato con scrittura privata, con spese (imposta di bollo) a carico del sig. Botteri.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 “Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez”;
- vista la L. 168/2017 “Norme in materia di domini collettivi”, preso atto che, ai sensi dell’art. 1, c. 2, “gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria” e vista la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole (modificato, da ultimo, con la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 12/2023);
- vista la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 28/2024 “Modifica del sistema di contabilità della Comunità delle Regole”;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 19, u.c., dello Statuto e dell’art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la sottoscrizione del contratto in oggetto già nei prossimi giorni;

all’unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, al sig. Piervito Botteri il prelievo venatorio degli ungulati e fagiani di monte dettagliatamente elencati in premessa sul territorio dell’Azienda Faunistica Venatoria Spinale per le stagioni venatorie autunnali 2025, 2026 e 2027 verso il corrispettivo iniziale di 64.500,00 € oltre all’i.v.a. 10% (importo soggetto a rivalutazione annua sulla base dell’indice ISTAT f.o.i. a partire dal 2026, se positiva);
2. di approvare lo schema del contratto di concessione del prelievo venatorio allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, incaricando il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, della sottoscrizione del contratto, autorizzando le modifiche marginali dello schema sopra approvato ritenute necessarie e che non mutino la sostanza del rapporto contrattuale e precisando che detto contratto sarà stipulato con scrittura privata, con spese (imposta di bollo) a carico del sig. Botteri;
3. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, l’Ufficio Ragioneria delle relative registrazioni contabili;
4. di dichiarare, all’unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 19, u.c., dello Statuto e dell’art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la sottoscrizione del contratto in oggetto già nei prossimi giorni;
5. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 19, u.c., dello Statuto e dell’art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

ALLEGATO

allo delib. del Comitato Amministr. n. del 10.04.2025 n° 75

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL PRELIEVO VENATORIO

di ungulati e fagiani di monte

sul territorio dell'Azienda Faunistica Venatoria Spinale

per le stagioni venatorie autunnali 2025, 2026 e 2027

Il giorno _____ 2025, tra le parti di seguito indicate:

➤ **Comunità delle Regole di Spinale e Manez**, con sede a Tre Ville (TN),

Frazione Ragoli, Via Roma n. 19, c.f. 00324520220, legalmente

rappresentata dal Presidente, sig. Luca Cerana, nato a Tione di Trento

(TN) il 22 febbraio 1972, di seguito indicata anche solo come

“Comunità”, in esecuzione della deliberazione del Comitato

Amministrativo n. ____/2025;

➤ **sig. Piervito Botteri**, nato a _____ (TN) il _____ e residente a

_____, Frazione _____, Via _____ n. __, c.f. _____, il

quale interviene nel presente atto in nome ed interesse propri, di seguito

indicato anche solo come “concessionario”.

Premesso:

a) che la Comunità delle Regole di Spinale e Manez è proprietaria

dell'Azienda Faunistica Venatoria Spinale (di seguito indicata anche solo

come A.F.V. Spinale), istituita con deliberazione della Giunta Provinciale

n. 6451/1999, il cui territorio è situato sul C.C. Ragoli II;

b) che, nei mesi scorsi, la Comunità ed il sig. Piervito Botteri si sono

accordati per la stipula di un contratto di concessione del prelievo


venatorio di ungulati e fagiani di monte sul territorio dell'A.F.V. Spinale

per le stagioni venatorie autunnali 2025, 2026 e 2027;

c) che il Comitato Amministrativo della Comunità, con la deliberazione n.

IL SEGRETARIO

Dot. Giuseppe Stefani



_____/2025, ha approvato lo schema del presente contratto.

Tutto ciò premesso

e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto,

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

art. 1 – Oggetto

La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, come sopra rappresentata,

concede al sig. Piervito Botteri, che accetta, il prelievo venatorio sul territorio

dell'Azienda Faunistica Venatoria Spinale (sul C.C. Ragoli II) dei capi di

selvaggina di seguito elencati nelle stagioni venatorie autunnali 2025, 2026 e

2027 (elenco relativo a ciascuna stagione venatoria autunnale):

➤ n. 1 cervo maschio di prima o seconda classe (palcuto);

➤ n. 3 camosci maschi di prima classe;

➤ n. 3 camosci maschi di seconda classe;

➤ n. 3 camosci maschi di terza classe;

➤ n. 3 camosci femmine di prima classe;

➤ n. 3 camosci femmine di seconda classe;

➤ n. 2 camosci femmine di terza classe;

➤ n. 2 caprioli maschi di prima classe;

➤ n. 2 fagiani di monte (galli forcelli).

art. 2 – Modalità di esercizio dell'attività venatoria

L'attività venatoria potrà essere effettuata esclusivamente nella stagione

autunnale, secondo il calendario stabilito dalla Provincia Autonoma di Trento.

Il concessionario dovrà impegnarsi ad abbattere tutti i capi di selvaggina

oggetto del presente contratto (come specificati all'art. 1), comunque nel

pieno rispetto delle norme vigenti in materia venatoria.

Nello svolgimento dell'attività venatoria il concessionario sarà accompagnato
dalla guardia venatoria della Comunità o da regolieri "esperti
accompagnatori" (ai sensi dell'art. 39, c. 11, della L.P. 24/1991) individuati
dalla Comunità. Oltre a tale funzione, la guardia venatoria della Comunità
vigilerà sia nei confronti del concessionario che di terzi in merito al corretto
svolgimento dell'attività venatoria. Infine, la guardia venatoria assisterà il
concessionario, per quanto possibile, nell'esecuzione delle attività di recupero
e trasporto dei capi abbattuti.
Di volta in volta il concessionario dovrà avvertire telefonicamente la guardia
venatoria dell'intenzione di svolgere l'attività venatoria con un preavviso di
almeno ventiquattro ore.
In ciascuna stagione venatoria autunnale il concessionario potrà destinare i
permessi di prelievo venatorio di seguito indicati a persone fisiche da lui
individuate in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività
venatoria:
➤ n. 1 permesso di durata stagionale;
➤ n. 10 permessi di durata giornaliera.
Ciascun ospite potrà effettuare il prelievo di uno o più capi oggetto del
contratto anche in assenza del concessionario ma comunque accompagnato
dalla guardia venatoria della Comunità o da regolieri "esperti
accompagnatori" (ai sensi dell'art. 39, c. 11, della L.P. 24/1991) individuati
dalla Comunità. Tali permessi di caccia saranno rilasciati dalla Comunità
previa richiesta scritta via e-mail, contenente i dati identificativi dell'ospite, e
con preavviso di almeno tre giorni naturali consecutivi.
Tutti i capi abbattuti dovranno essere contrassegnati con le fascette
pag. 3 di 10

inamovibili di marcatura appositamente consegnate dalla Comunità
immediatamente dopo l'abbattimento.
La conservazione dei capi abbattuti per le ventiquattro successive
all'abbattimento, al fine dei controlli da parte del personale di vigilanza (ai
sensi della L.P. 24/1991 e delle prescrizioni tecniche della Provincia
Autonoma di Trento), avverrà nella cella frigorifera di proprietà della
Comunità situata nella Casa Forestale di Palù, in Via Fevri a Madonna di
Campiglio.
L'esercizio dell'attività venatoria da parte del concessionario (e degli
eventuali ospiti) dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme statali e
provinciali vigenti in materia (in particolare la L. 157/1992, la L.P. 24/1991, il
D.P.G.P. 16-69/leg/1992), delle prescrizioni tecniche della Provincia
Autonoma di Trento vigenti per la stagione venatoria in corso, del
regolamento dell'A.F.V. Spinale (pienamente conosciuto ed accettato dal
concessionario) nonché delle specifiche raccomandazioni impartite, di volta in
volta, dalla guardia venatoria della Comunità. La Comunità potrà decidere
unilateralmente di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ.,
qualora abbia accertato la violazione di tali norme, prescrizioni e/o
raccomandazioni come pure potrà decidere di rifiutare l'emissione di un
permesso di caccia stagionale o giornaliero a nome di un ospite che,
precedentemente, le abbia violate.
art. 3 – Corrispettivo
Il corrispettivo del prelievo per la stagione venatoria autunnale 2025 è
stabilito dalle parti, di comune accordo, in 64.500,00 € oltre all'i.v.a. 10%.
A partire dal 2026 il corrispettivo sarà rivalutato annualmente con il 100%
pag. 4 di 10

della variazione su base annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT riferita al mese di giugno, solo qualora detta variazione sarà positiva.
In ciascuna stagione venatoria autunnale compresa nel periodo contrattuale la Comunità dovrà acquistare, a proprie cura e spese, il foraggio (fieno, mangime o altro) per l'alimentazione degli ungulati oggetto del prelievo per almeno 1.500,00 € oltre all'i.v.a..
Qualora, nel corso del periodo contrattuale, a seguito di una decisione del Servizio Faunistico della Provincia Autonoma di Trento il numero dei capi di selvaggina oggetto di prelievo da parte del concessionario dovrà essere diminuito, il corrispettivo sarà ridotto con applicazione dei coefficienti percentuali di seguito indicati:
➤ cervo maschio di prima o seconda classe (palcuto): 8,0%;
➤ camoscio maschio di prima classe: 6,0%;
➤ camoscio maschio di seconda classe: 5,0%;
➤ camoscio maschio di terza classe: 4,0%;
➤ camoscio femmina di prima classe: 5,0%;
➤ camoscio femmina di seconda classe: 4,0%;
➤ camoscio femmina di terza classe: 3,0%;
➤ capriolo maschio di prima classe: 4,5%;
➤ fagiano di monte (gallo forcello): 2,5%.
Il corrispettivo per ciascuna stagione venatoria autunnale dovrà essere pagato dal concessionario in due rate uguali, scadenti la prima entro il primo giorno della stagione venatoria (indicativamente all'inizio di settembre) e la seconda entro il 30 novembre, con bonifici sul conto corrente della Comunità cod.
pag. 5 di 10

IBAN IT95 R080 7805 6240 0009 7130 159 presso La Cassa Rurale - Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella - Società Cooperativa.
Il ritardo nel pagamento del corrispettivo rispetto alle scadenze sopra indicate comporterà per il concessionario il pagamento sulle somme non pagate di un interesse di mora pari all'Euribor 360 a sei mesi, rilevato alla data entro cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, maggiorato di uno spread del 2,00%, senza necessità di costituzione in mora.
In ogni caso, il presente contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ. in caso di mancato pagamento del corrispettivo relativo ad un'intera stagione venatoria autunnale.
art. 4 – Altri contenuti
Nel mese di maggio di ogni anno incluso nel periodo contrattuale la Comunità consegnerà al concessionario e all'ospite stagionale da questo indicato un permesso per il transito con veicoli sulle strade forestali incluse nel territorio dell'A.F.V. Spinale, con efficacia limitata all'anno in corso e relativo ad ogni veicolo utilizzato. Detto permesso dovrà essere esposto sul veicolo in sosta, al fine dei controlli da parte del Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento o di altri soggetti autorizzati.
Il transito veicolare potrà avvenire esclusivamente sulle strade forestali (assolutamente non sui pascoli, sui sentieri escursionistici e nei boschi) e nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia. Nel periodo invernale l'eventuale utilizzo di motoslitte e quad cingolati o comunque attrezzati per il transito sulla neve dovrà essere preventivamente autorizzato dal Presidente della Comunità di volta in volta (anche solo telefonicamente).
Nell'esercizio dell'attività venatoria (indicativamente dall'1 settembre al 31
pag. 6 di 10

dicembre di ogni anno) il concessionario ed i suoi eventuali ospiti potranno
utilizzare quale rifugio temporaneo i locali di Malga Vallesinella Alta
evidenziati nella planimetria allegata al presente contratto quale parte
integrante e sostanziale, previo accordo con la guardia venatoria.
art. 5 – Recesso del concessionario
Il concessionario potrà recedere dal presente contratto con un preavviso di
almeno sei mesi rispetto all'inizio della stagione venatoria autunnale
successiva. Il mancato rispetto di tale preavviso comporterà l'applicazione di
una penale economica di importo pari al 10% del corrispettivo per ciascun
mese o frazione di mese di mancato preavviso. Tale penale sarà detratta dalla
garanzia di cui all'art. 8 del presente contratto.
art. 6 – Risoluzione del contratto per perdita di requisiti
Al momento della sottoscrizione del presente contratto il concessionario è in
possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità,
requisito essenziale per l'esecuzione del presente contratto. La perdita di tale
requisito da parte costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456
Cod.Civ., di cui potrà valersi la Comunità. In tale evenienza il concessionario
dovrà pagare alla Comunità:
➤ il 60% del corrispettivo per la stagione venatoria autunnale dell'anno in
corso, se la perdita del requisito sarà comunicata alla Comunità entro il 31
maggio;
➤ il 100% del corrispettivo per la stagione venatoria autunnale dell'anno in
corso, se la perdita del requisito sarà comunicata alla Comunità dopo il 31
maggio.
art. 7 – Responsabilità
pag. 7 di 10

Il concessionario sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni arrecati alla
Comunità o a terzi nell'esercizio dell'attività venatoria da lui stesso come
pure dai loro eventuali ospiti. Il concessionario pertanto, solleva e rende
indenne fin d'ora la Comunità da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria,
che potesse pervenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati in
conseguenza di detta attività.
A tal fine, nei giorni scorsi il concessionario ha presentato alla Comunità una
polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante
dall'attività venatoria, con massimale di 1.000.000,00 € per ogni sinistro.
Detta polizza dovrà essere rinnovata dal concessionario per tutto il periodo
contrattuale e ciascun rinnovo dovrà essere comunicato alla Comunità: il
mancato adempimento a tale obbligo costituirà clausola risolutiva espressa, ai
sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di cui potrà valersi la Comunità.
art. 8 – Garanzia
A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali la
Comunità, a proprio insindacabile giudizio, potrà richiedere al concessionario
una fideiussione bancaria o assicurativa o un deposito cauzionale infruttifero
di 70.950,00 €, importo pari al corrispettivo per la stagione venatoria 2025
i.v.a. 10% inclusa.
Qualora richiesta, tale garanzia sarà svincolata, al termine del contratto, solo a
seguito dell'accertamento, da parte della Comunità, dell'esatto adempimento
di tutti gli obblighi contrattuali a carico del concessionario.
La garanzia potrà essere utilizzata dalla Comunità, anche solo parzialmente,
per ogni inadempimento del concessionario o danno economico arrecatole
dallo stesso o dai suoi eventuali ospiti.
pag. 8 di 10

In caso di utilizzo della garanzia, totale o parziale, questa dovrà essere integralmente ricostituita dal concessionario entro quindici giorni dalla richiesta della Comunità. La mancata ricostituzione entro il termine sopra indicato costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., di cui potrà valersi la Comunità.
art. 9 – Disposizioni finali
Il presente contratto non potrà essere ceduto, nemmeno parzialmente, fatta salva l'espressa autorizzazione della Comunità.
Le comunicazioni tra le parti relative all'esecuzione del presente contratto avverranno via e-mail agli indirizzi di seguito indicati:
➤ per la Comunità: ragioneria@regolespinalemanez.it;
➤ per il concessionario: piervito@bottericarni.it.
Il presente contratto è sottoscritto in forma di scrittura privata in un unico originale (che sarà conservato dalla Comunità mentre al concessionario sarà consegnata una copia) e sarà registrato solo in caso d'uso: in tal caso, l'imposta di registro sarà a carico della parte che avrà chiesto la registrazione.
L'imposta di bollo è a carico del concessionario.
Per qualunque controversia relativa al presente contratto sarà competente il foro di Trento.


Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Comunità delle Regole di Spinale e Manez Il concessionario
sig. Luca Cerana sig. Piervito Botteri
Ai sensi dell'art. 1341 Cod.Civ. le parti dichiarano di approvare specificamente le seguenti disposizioni del presente contratto: “art. 2 –
pag. 9 di 10

Modalità di esercizio dell'attività venatoria”, “art. 3 – Corrispettivo”, “art. 5 – Recesso del concessionario”, “art. 6 – Risoluzione del contratto per perdita di requisiti”, “art. 7 – Responsabilità” ed “art. 8 – Garanzia”.
Comunità delle Regole di Spinale e Manez Il concessionario
sig. Luca Cerana sig. Piervito Botteri
pag. 10 di 10

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Daniele Bolza




Il Segretario
Giuseppe Stefani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 10/04/2025**, in quanto è stata **dichiarata immediatamente esecutiva**;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 15/04/2025 al 25/04/2025**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani